

NUNZIANTE • MAGRONE

Gestire l'emergenza COVID-19



Indice

- Introduzione
- Provvedimenti normativi adottati
- Misure restrittive
- Svolgimento dell'attività lavorativa
- Modello 231
- Privacy
- Contrattualistica commerciale
- Appalti pubblici e privati: *focus* su edilizia
- Aspetti fiscali
- Misure a sostegno delle imprese

Introduzione

Premessa

Il COVID-19 è entrato nella nostra vita, condizionando abitudini e comportamenti sociali: l'attività imprenditoriale ne è tutt'altro che indenne. Le ripercussioni economiche sono sotto gli occhi di tutti: gli organi societari si trovano ora a dover prendere misure stringenti a salvaguardia della salute dei propri dipendenti, così come a ridisegnare le proprie politiche commerciali. Qui di seguito, senza alcuna pretesa di esaustività, alcuni spunti per una riflessione più approfondita.

Cosa è il COVID-19

COVID-19 sta per **CO**rona **VI**rus **D**isease e **19** indica l'anno in cui si è manifestato.

Ambito di applicazione

L'epidemia incide significativamente sulla vita dell'impresa, sia per quanto riguarda i rapporti interni (dipendenti) sia per quelli con i terzi (fornitori e clienti). Per altro verso, le norme adottate in rapida successione dal nostro Governo per contenere la diffusione del COVID-19, hanno dapprima assoggettato a particolari restrizioni i soli comuni in cui erano stati rinvenuti i focolai dell'epidemia (e zone limitrofe), salvo poi ampliare gradualmente l'ambito di applicazione delle restrizioni fino ad estenderle, da ultimo, all'intero territorio nazionale (per la classificazione in zone cfr. Versioni 1 e 2 della presente guida). Va infine tenuto presente che, da un lato alcune Regioni hanno a loro volta adottato ulteriori disposizioni (specie per far fronte all'esodo di massa verso le Regioni meno colpite verificatosi all'indomani dell'adozione del DPCM 9 marzo 2020, con cui è stato introdotto il divieto di spostamenti in Lombardia ed altre zone del Nord Italia): e, dall'altro lato, un numero sempre maggiore di Paesi ha posto limitazioni agli accessi dall'Italia (con quali effetti sul trasporto merci è ancora da capire).

Provvedimenti normativi adottati

Principali provvedimenti normativi adottati

- DL 17 marzo 2020, n. 18 «Cura Italia»;
- DPCM 11 marzo 2020, contenente nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;
- DPCM 9 marzo 2020, contenente nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;
- DPCM 8 marzo 2020, contenente ulteriori disposizioni attuative del DL 23 febbraio 2020, n.6;
- DL 2 marzo 2020, n. 9, contenente misure economiche urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese;
- DL 23 febbraio 2020, n. 6, contenente misure urgenti in materia di contenimento e gestione delle emergenze epidemiologiche a livello nazionale;
- Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, contenente la dichiarazione dello stato di emergenza;
- Ordinanza del Ministro della Salute 30 gennaio 2020, contenente il blocco dei voli diretti da e per la Cina.

Misure restrittive

Misure di maggior impatto sull'attività imprenditoriale (in vigore fino al 25 marzo 2020 su tutto il territorio nazionale)

- Evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita, salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute (fino al 3 aprile 2020);
- Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità specificamente individuate. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie, fermo l'obbligo di garantire la distanza interpersonale di un metro;
- Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per il confezionamento che per il trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante;
- Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui, parrucchieri, barbieri, estetisti), ma non i servizi di lavanderia e tintoria (anche industriali);
- Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
- In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che: a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile; b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti; c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili; d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio; e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro; e e) siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni (per le attività produttive).

Svolgimento dell'attività lavorativa

Diritti e obblighi

Il datore di lavoro è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

I lavoratori, a loro volta, sono tenuti a collaborare nell'adempimento degli obblighi a tutela della salute e sicurezza sul lavoro e, in particolare, devono segnalare immediatamente le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza. I lavoratori devono, inoltre, adoperarsi direttamente, in caso di urgenza, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e, infine, sottoporsi ai controlli sanitari disposti dal medico competente.

NB: il rischio da contagio rientra tra gli eventi che il datore di lavoro deve eliminare o ridurre il più possibile adottando le misure più idonee allo scopo e, al contempo, rientra, altresì, tra le condizioni di pericolo che il lavoratore deve immediatamente segnalare.

Misure precauzionali

L'idoneità delle misure precauzionali da adottare dipende da una attenta analisi dei singoli contesti aziendali: per tale motivo appare necessario che i responsabili della società, il medico competente, il RSPP ed il rappresentante per la sicurezza facciano una specifica valutazione del rischio da COVID-19. Il medico potrà anche valutare l'opportunità di modificare la cadenza temporale delle visite periodiche.

Svolgimento dell'attività lavorativa

Nei luoghi o nel contesto di occasioni in cui vi è maggiore possibilità di contatto (spogliatoi, mense, reception, sale riunioni, sale d'aspetto, bagni e simili) appare opportuno:

Adottare le norme precauzionali già individuate dal Ministero della Salute e dalle altre autorità competenti

Informare tutti i soggetti che hanno accesso ai siti aziendali sui corretti comportamenti da tenere sulla base delle indicazioni del Ministero della Salute

Modificare le modalità di esecuzione dell'attività lavorativa in modo da eliminare o minimizzare i rischi da contagio

Utilizzare, per quanto possibile, le videoconferenze ed il telefono in luogo di incontri "fisici"

Nel caso sia impossibile organizzare riunioni a distanza, destinare a queste ultime spazi che consentano di mantenere la distanza prescritta dalle indicazioni ministeriali (1/1.5 metri)

Laddove possibile, applicare il lavoro "agile" (*smart working*) avvalendosi delle semplificazioni all'uopo introdotte

Limitare le trasferte e le missioni solo a quelle ammesse (vedi *infra*)

Adottare dispositivi di protezione individuale, se necessario, per i lavoratori a contatto con il pubblico

Gestire i flussi di persone (es. scaglionare gli accessi alla mensa in orari diversi o prevedere numero massimo di accessi)

Valutare l'opportunità di stipulare assicurazioni mediche per quei lavoratori che viaggiano all'estero in paesi con bassa o nulla copertura sanitaria

Rafforzare il filtro di ingresso (reception/portineria) per l'accesso o il passaggio di personale non dipendente e di soggetti esterni, ivi inclusi visitatori, fornitori, clienti

Svolgimento dell'attività lavorativa

In merito alle misure ed ai protocolli di sicurezza da adottare le Parti Sociali (per parte sindacale CGIL, CISL, UIL e per parte datoriale Confindustria, Confapi e Confartigianato) hanno sottoscritto il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. Il Protocollo fa seguito all'impegno del Governo di favorire le intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per l'attuazione delle misure raccomandate per lo svolgimento dell'attività lavorativa in condizioni di sicurezza.

Il Protocollo appare utile perché individua le misure di sicurezza precauzionali idonee secondo la logica della precauzione, le prescrizioni del legislatore e le specifiche indicazioni dell'autorità sanitaria, per consentire all'impresa di assolvere gli obblighi in materia di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro e, quindi, di tutelare efficacemente i dipendenti impegnati nelle attività non sospese. Alcune previsioni, quali ad esempio la segnalazione delle patologie dei dipendenti da parte del medico competente o la rilevazione della temperatura corporea, vanno applicate tenendo conto anche della normativa a tutela della privacy del dipendente.

Svolgimento dell'attività lavorativa

Mobilità del personale

Su tutto il territorio nazionale lo spostamento di personale è ammesso solo in presenza di comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute.

NB: quanto alle comprovate esigenze lavorative secondo le prime indicazioni date dal Ministero dell'Interno rileveranno elementi documentali comprovati l'effettiva sussistenza delle stesse, che non devono necessariamente essere «indifferibili». In attesa di indicazioni più chiare, appare opportuno valutare le esigenze lavorative sulla base della raccomandazione generale di «limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari».

L'esistenza di uno dei tre casi dovrà risultare da apposita autodichiarazione, anche utilizzando l'apposito modulo ministeriale.

Ovviamente, nessuno spostamento di dipendenti è ammesso o può essere giustificato per le attività sospese, per i soggetti in quarantena o risultati positivi al virus.

La violazione di tali disposizioni è punita, salvo che non costituisca più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino ad € 206.

Svolgimento dell'attività lavorativa

Lavoro agile, ferie e congedi

La modalità di lavoro agile o *smart working* può essere applicata, per tutta la durata dell'emergenza, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalla normativa, anche in assenza degli accordi individuali. Inoltre, gli obblighi di informativa possono essere assolti in via telematica, anche tramite la documentazione resa disponibile sul sito dell'INAIL.

Fino al 30 aprile 2020 i lavoratori disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona in condizione di grave disabilità accertata hanno diritto di lavorare in modalità agile, salvo che ciò non sia incompatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa. Priorità nell'accoglimento della domanda per lavorare in modalità agile è riconosciuta ai dipendenti del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa.

Ove non sia possibile ricorrere al lavoro agile, ai datori di lavoro si raccomanda la fruizione da parte dei dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie.

A tal riguardo e salvo quanto previsto dal Protocollo, considerato che spetta al datore di lavoro stabilire il tempo di fruizione del periodo di ferie, tenendo conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro, sembra plausibile porre i dipendenti in ferie o far loro utilizzare permessi.

Nel caso in cui non sia possibile lo svolgimento dell'attività, il datore di lavoro potrà fare ricorso agli ammortizzatori sociali, ricorrendone i presupposti.

Svolgimento dell'attività lavorativa

Misure di sostegno al lavoro

Le principali misure di sostegno all'occupazione per il settore privato, tutte previste nei limiti dei fondi stanziati, prevedono una consistente estensione – sia pure temporanea – degli ammortizzatori sociali al momento sino ad agosto 2020 e, inoltre, varie misure per disciplinare, non solo da un punto di vista economico, le assenze dei dipendenti derivanti dalla chiusura delle scuole e, infine, interventi di aiuto al reddito dei lavoratori autonomi. Tali misure si aggiungono a quelle precedentemente previste per le ex zone rossa e arancione e sino ad esaurimento dei fondi stanziati.

A fronte del considerevole sforzo per sostenere i livelli occupazionali si impone ai datori di lavoro il divieto di licenziare, in forma individuale o collettiva, per ragioni economico-organizzative e produttive per i successivi 60 giorni e, al contempo è disposta la sospensione delle procedure di riduzione del personale avviate successivamente al 23 febbraio 2020.

La formulazione della norma vieta qualsiasi licenziamento per giustificato motivo oggettivo, quindi anche licenziamenti non collegati all'emergenza Covid-19 e si applica a qualsiasi datore di lavoro, indipendentemente dal numero di dipendenti.

Entro 60 giorni successivi dall'entrata in vigore del decreto legge sarà, dunque, possibile procedere solo con licenziamenti non rientranti nel campo di applicazione del divieto e, quindi, licenziare per giustificato motivo soggettivo, giusta causa e, in considerazione del rinvio normativo contenuto nella norma, per superamento del periodo di comporta.

Svolgimento dell'attività lavorativa

CIGO

| Cassa Integrazione ordinaria | |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Causa integrabile | sospensione o riduzione dell'attività lavorativa nell'anno 2020 per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 |
| Destinatari | disciplina ordinaria |
| Beneficiari | lavoratori assunti al 23 febbraio 2020 |
| Durata | dal 23 febbraio 2020 per un massimo di nove settimane e, comunque, entro il mese di agosto 2020 |
| Procedimento | forma semplificata, fermo l'obbligo di informazione, consultazione ed esame congiunto con le RSA o le RSU, anche in via telematica entro tre giorni successivi a quello della richiesta |
| Termine di presentazione | in via telematica entro 4 mesi dalla fine del mese in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione |
| Ulteriori deroghe | <ul style="list-style-type: none"> - neutralizzazione ai fini del calcolo dei limiti di durata massima - esonero dal versamento del contributo addizionale |

Svolgimento dell'attività lavorativa

CIGO

NB: Possono, inoltre, presentare domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria come sopra indicato:

- le imprese che al 24.2.20 avevano in corso un trattamento di cassa integrazione salariale straordinaria;
- I datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che al 24.2.20 avevano in corso un assegno di solidarietà.

In entrambi i casi l'intervento della CIGO:

- sospende e sostituisce il trattamento già in corso;
- può riguardare anche i medesimi lavoratori già beneficiari del trattamento in corso a totale copertura dell'orario di lavoro.

Svolgimento dell'attività lavorativa

FIS

| Assegno Ordinario del Fondo Integrazione Salariale (FIS) | |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Causa integrabile | sospensione o riduzione dell'attività lavorativa nell'anno 2020 per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 |
| Destinatari | datori di lavoro privati con mediamente più di 5 dipendenti, apprendisti inclusi, nel semestre precedente che rientrano nel campo di applicazione del FIS |
| Beneficiari | lavoratori assunti al 23 febbraio 2020 |
| Durata | dal 23 febbraio 2020 per un massimo di nove settimane |
| Procedimento | forma semplificata, fermo l'obbligo di informazione, consultazione ed esame congiunto con le RSA o le RSU, anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della richiesta |
| Termine di presentazione | in via telematica entro 4 mesi dalla fine di quello in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione |
| Ulteriori deroghe | <ul style="list-style-type: none"> - neutralizzazione ai fini del calcolo dei limiti di durata massima - esonero dal versamento del contributo addizionale |

Svolgimento dell'attività lavorativa

**CIGD finanziata da
Regioni e Province
autonome**

| Cassa Integrazione in deroga (CIGD) | |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Causa integrabile | sospensione o riduzione dell'attività lavorativa nell'anno 2020 per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 |
| Destinatari | datori di lavoro privati, inclusi agricoli, della pesca e del terzo settore, che non possono beneficiare di altri ammortizzatori sociali |
| Beneficiari | lavoratori assunti al 23 febbraio 2020 con esclusione dei lavoratori domestici |
| Durata | dal 23 febbraio 2020 per un massimo di nove settimane |
| Procedimento | previo accordo sindacale anche in via telematica con le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la domanda va presentata alla regione e alle province autonome che finanziano il trattamento ed è ammessa solo la modalità di pagamento diretto da parte dell'INPS |
| Termine di presentazione | dalla entrata in vigore del decreto-legge |

Svolgimento dell'attività lavorativa

Congedi per la
sospensione delle
scuole

| Figli di età non superiore a 12 anni | |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beneficiari | lavoratori dipendenti del settore privato genitori, anche affidatari |
| Misura | 50% di 1/365 del reddito utilizzato per il calcolo dell'indennità di maternità e contribuzione figurativa o bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite complessivo di Euro 600 |
| Beneficiari | lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS genitori anche affidatari |
| Misura | 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge per tipologia di lavoro autonomo svolto e contribuzione figurativa o bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite complessivo di Euro 600 |
| Durata | dal 5 marzo 2020 e per un massimo di 15 giorni, anche frazionati |

NB: La fruizione del congedo è riconosciuto alternativamente ad entrambi i genitori per un totale complessivo di 15 giorni a condizione che nel nucleo familiare l'altro genitore non sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o disoccupato o non lavoratore.

NB: I limiti di età non si applicano nel caso di figli disabili in situazioni di gravità accertata.

NB * cfr. anche nella parte «Aspetti fiscali».

Svolgimento dell'attività lavorativa

Congedi per il periodo di sospensione delle scuole

| Figli di età compresa tra 12 e 16 anni | |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beneficiari | lavoratori dipendenti del settore privato genitori anche affidatari |
| Misura | non è riconosciuta alcuna indennità né la contribuzione figurativa ma solo il diritto alla conservazione del posto ed il divieto di licenziamento |
| Durata | dal 5 marzo 2020 per un massimo di 15 giorni, anche frazionati |

NB: La fruizione del congedo è riconosciuto alternativamente ad entrambi i genitori per un totale complessivo di 15 giorni a condizione che nel nucleo familiare l'altro genitore non sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o disoccupato o non lavoratore.

Permessi retribuiti ex art. 33 l. 104/92

Per i mesi di marzo e aprile 2020 il numero dei giorni di permesso sono aumentati di ulteriori complessive 12 giornate per ciascun mese.

Svolgimento dell'attività lavorativa

Assenza per quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria

Il periodo di assenza dal lavoro per quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva è equiparata a malattia ai fini del trattamento economico, mentre non lo è ai fini del periodo di comporto.

Nel certificato di malattia il medico dovrà indicare gli estremi del provvedimento.

NB: La disposizione si applica anche per i certificati trasmessi prima dell'entrata in vigore del decreto legge dall'operatore di sanità pubblica anche in assenza del certificato del medico curante con gli estremi del provvedimento.

Premio Presenza

Ai lavoratori con un reddito annuo inferiore a Euro 40.000 è riconosciuto un premio di Euro 100 da rapportare al numero di giorni di presenza al lavoro svolti presso la propria sede di lavoro. Tale importo non concorre alla formazione del reddito imponibile*.

Lavoratori autonomi

Per i liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e per i collaboratori coordinati e continuativi attivi alla medesima data che siano:

- iscritti alla gestione separata Inps;
- non titolari di pensione;
- non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria;

è riconosciuta una indennità per il mese di marzo erogata dall'INPS pari a Euro 600*.

NB: L'indennità non concorre alla formazione di reddito fiscalmente imponibile. Analoga indennità è prevista per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria.

NB * cfr. anche nella parte «Aspetti fiscali».

Svolgimento dell'attività lavorativa

Q&A

I lavoratori assenti per permanenza domiciliare fiduciaria possono essere sostituiti con lavoratori a termine?

Allo stato si ritiene che l'assunzione di lavoratori a termine in sostituzione dei lavoratori assenti possa avvenire solo nel caso di permanenza domiciliare fiduciaria o stato di malattia certificato, pertanto non nel caso di quarantena volontaria non disposta dalla autorità.

I lavoratori che vengono meno agli obblighi di segnalazione previsti dalle disposizioni emanate possono essere sanzionati disciplinarmente?

E' possibile configurare tale condotta come una infrazione disciplinare, in considerazione dell'obbligo del lavoratore di segnalare qualsiasi situazione di pericolo per la salute e sicurezza sul luogo di lavoro. La sanzionabilità del comportamento andrà ovviamente valutata caso per caso.

In base alle nuove disposizioni il datore di lavoro può imporre unilateralmente il lavoro agile o *smart working* o è necessario il consenso del dipendente?

Al momento sembra che le nuove disposizioni abbiano modificato, semplificandole, le modalità di attuazione dello *smart working*, ma non la natura volontaria dello stesso. Per tale ragione si ritiene che lo *smart working* possa essere imposto unilateralmente soltanto se ciò risponde ad una specifica esigenza di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro e, in ogni caso, previa attenta valutazione del singolo caso. In tutte le altre ipotesi sarà preferibile procedere solo in presenza di consenso del lavoratore.

Cosa fare se i lavoratori si assentano per timore di contagio, ma senza essere stati posti in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria?

L'assenza non giustificata da un provvedimento dell'autorità o dalle norme attualmente vigenti o da altro valido motivo non può che considerarsi ingiustificata. L'assenza potrebbe, invece, considerarsi giustificata, se motivata dalla mancata adozione da parte del datore di lavoro di idonee misure di tutela della salute e sicurezza del lavoratore nello svolgimento della attività.

Svolgimento dell'attività lavorativa

Viste le ordinanze regionali sulla quarantena dei soggetti rientranti dalle ex zone arancioni, un trasportatore che si reca in tali zone e rientra in una delle regioni che hanno adottato le citate ordinanze deve mettersi in quarantena?

Sia la Regione Campania (ordinanza n. 9/2020) sia la Regione Toscana (ordinanza n. 10/2020) hanno chiarito che le citate disposizioni delle proprie precedenti ordinanze non si applicano nei confronti delle persone fisiche i cui spostamenti siano motivati da comprovate esigenze lavorative, ivi compresi quelli degli addetti al transito e trasporto merci ed a tutta la filiera produttiva da e per le zone indicate.

Vi è la necessità dell'autodichiarazione che attesti la sussistenza delle esigenze lavorative per lo spostamento all'interno del territorio comunale di residenza o domicilio?

Le misure di limitazione degli spostamenti sono valide anche all'interno dello stesso comune di residenza o domicilio, ivi compresa la misura concernente il conseguente rientro presso la propria abitazione.

Nel caso di spostamento da Regione a Regione è sufficiente portare con sé l'autodichiarazione?

Secondo la normativa vigente la risposta è positiva, anche se, nel caso di esigenze lavorative, è consigliabile allegare una dichiarazione del datore di lavoro così da facilitare il controllo. Si segnala che la Regione Lazio richiede, altresì, la compilazione di un modulo on line e che c'è una applicazione che consente di creare l'autodichiarazione e portarla con sé in formato elettronico.

Svolgimento dell'attività lavorativa

Misure igienico-sanitarie raccomandate

Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica

Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute

Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani

Copri bocca e naso con fazzoletti monouso se starnutisci o tossisci. Se non hai un fazzoletto usa la piega del gomito

Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico

Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol

Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o se assisti persone malate

Evita abbracci e strette di mano

Mantieni, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro

Evita l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri

Modello 231

Ricadute del COVID-19

L'infezione potrebbe determinare una responsabilità amministrativa dell'impresa in caso di lesioni gravi e gravissime o, nella peggiore delle ipotesi, di morte derivanti dalla violazione della normativa a tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.

L'attuale emergenza evidenzia, quindi, la necessità di aggiornare il proprio modello 231, considerando un rischio aziendale (l'epidemia) che, spesso, non veniva affatto valutato o, comunque, era ritenuto remoto in sede di elaborazione di procedure aziendali.

Occorre, in particolare, adottare misure concrete, gestionali, organizzative e di controllo, per prevenire responsabilità in capo all'impresa, prestando particolare attenzione:

- alla mobilità del personale;
- all'accesso di estranei agli uffici aziendali;
- alla gestione degli spazi e delle postazioni lavorative;
- alla possibile ricaduta che eventi epidemici possono avere, anche in via indiretta, sull'attività aziendale, ivi inclusa quella sui contratti.

Nel frattempo, sarebbe opportuno coordinarsi con l'organismo di vigilanza per la gestione del rischio, in quanto organo deputato, tra l'altro, a valutare le misure che sono state adottate, in attuazione del vigente modello 231, al fine di prevenire la lesione della salute dei dipendenti derivante dal contagio dei dipendenti e/o dalla diffusione del COVID-19.

Privacy

Ricadute del COVID-19

Chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal 14° giorno antecedente a tale data, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'OMS, deve comunicare tale circostanza ai servizi di sanità pubblica competenti, nonché al proprio medico di medicina generale, secondo le modalità stabilite dalle Regioni. Il datore di lavoro può solo invitare i propri dipendenti a fare, ove necessario, le comunicazioni richieste, agevolando le modalità di inoltro delle stesse e, eventualmente, predisponendo canali dedicati.

NB: Il Garante Privacy, con comunicato del 2 marzo 2020, invita tutti i titolari del trattamento ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dalle istituzioni competenti, senza intraprendere iniziative autonome.

L'evoluzione dell'epidemia induce a ritenere che la protezione della salute dei dipendenti può consentire un eccezionale trattamento dei relativi dati anche da parte del datore di lavoro, purché quest'ultimo minimizzi, ai casi strettamente necessari, la raccolta di informazioni sulla presenza di eventuali sintomi del lavoratore o rientranti nella sua sfera extra-lavorativa, mediante i soggetti preposti.

Il datore di lavoro può, altresì, invitare i propri dipendenti a fare, ove necessario, le comunicazioni richieste dai vigenti provvedimenti, agevolando le modalità di inoltro e, eventualmente, predisponendo canali dedicati, nonché risultare destinatario di segnalazioni di dipendenti venuti in relazione con un caso sospetto nell'attività lavorativa.

Necessita informativa sul trattamento, nonché misure di sicurezza e conservazione dei dati.

Contrattualistica commerciale

Introduzione

L'attività imprenditoriale si esplica perlopiù attraverso la conclusione di contratti commerciali per l'acquisto e/o vendita di beni e/o servizi. L'epidemia da COVID-19 può incidere su vari aspetti della vicenda contrattuale, a partire dall'adempimento della prestazione.

Un'attenta analisi dei contratti in essere – e, ancor più di quelli prossimi alla firma – e delle ricadute che su di essi potrebbe avere l'epidemia è, quindi, senz'altro opportuna e rientra tra gli obblighi di diligenza cui gli amministratori sono tenuti nell'assolvimento del proprio incarico.

NB: A riprova della rilevanza dell'epidemia in corso e di quanto questa sia destinata a segnare gli scambi commerciali e, più nello specifico, i contratti commerciali, il Consiglio Cinese per la Promozione del Commercio Internazionale (CCPIT) è ora autorizzato a rilasciare un “Certificato di Forza Maggiore” alle imprese richiedenti che abbiano ritardato l'adempimento o non abbiano adempiuto del tutto le obbligazioni contrattuali a causa dell'epidemia da COVID-19. Non è da escludere che misure a tutela del sistema imprenditoriale «domestico» vengano adottate, con l'aggravarsi della crisi, anche da altri Paesi colpiti dall'epidemia.

Impossibilità sopravvenuta ed eccessiva onerosità

Per i contratti retti dal diritto italiano, in ipotesi in cui per causa non imputabile al debitore – quale potrebbe essere l'epidemia in corso – l'adempimento della prestazione sia di fatto impedito o reso ingiustamente oneroso, viene in soccorso, a seconda dei casi, la disciplina codicistica in materia di impossibilità sopravvenuta (totale o parziale) e di eccessiva onerosità che regola le modalità e condizioni alle quali viene estinto il rapporto (e i correttivi azionabili, nel caso in cui il rapporto non si estingua).

Contrattualistica commerciale

NB: resta fermo il generale obbligo di diligenza con cui il debitore deve comunque adempiere la propria prestazione. Questi dovrà quindi porre in essere ogni iniziativa opportuna e necessaria per scongiurare l'inadempimento (ad esempio, laddove l'inadempimento derivi dalla impossibilità di procurarsi materie prime ad un prezzo equo, il debitore non sarà liberato se, usando la normale diligenza, avrebbe potuto procurarsele accedendo a fonti di approvvigionamento alternative).

Nel caso di contratti con prestazioni corrispettive, chi invochi l'estinzione dell'obbligazione per impossibilità sopravvenuta totale, oltre a non poter pretendere la controprestazione, sarà tenuto alla restituzione di quella già ricevuta. Quando invece l'impossibilità sia soltanto parziale, la parte non inadempiente potrà optare tra una corrispondente riduzione della propria prestazione ovvero il recesso (nel caso sia venuto meno l'interesse alla prestazione).

In ipotesi di eccessiva onerosità sopravvenuta – sul presupposto del verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili – il rimedio tipico è la risoluzione del contratto: salvo che l'altra parte offra di modificare equamente le condizioni del contratto. Tali rimedi non sono invocabili nel caso di contratti aleatori (giacché l'alea della sopravvenuta onerosità è da intendersi connaturata ed accettata dalle parti).

Nel caso, poi di impossibilità temporanea, il debitore non è solitamente responsabile per il ritardo nell'adempimento: occorrerà comunque esaminare attentamente il contratto e verificare se contenga clausole penali applicabili in caso di ritardo nell'adempimento e/o se – ed a quali condizioni - la parte tenuta all'obbligazione abbia diritto ad ottenere una sospensione o posticipazione della prestazione.

**Ritardo
nell'adempimento**

Contrattualistica commerciale

NB: per i soggetti che siano residenti, abbiano la sede operativa o esercitino la propria attività lavorativa, produttiva o funzioni nella ex zona rossa il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 22 febbraio 2020 fino al 31 marzo 2020.

Forza maggiore

I contratti spesso contengono una specifica ed autonoma disciplina dei casi di c.d. forza maggiore. (accadimenti straordinari ed imprevedibili dai quali discende solitamente l'estinzione, parziale o totale, del rapporto contrattuale).

Solitamente le clausole di forza maggiore disciplinano nel dettaglio la condotta che le parti devono osservare in simili circostanze: anzitutto, la parte impossibilitata a rendere la prestazione dovrà dare notizia alla controparte dell'evento impeditivo nelle modalità prescritte ed entro il termine stabilito (ad es. entro 5 giorni dall'insorgere dell'impedimento). Se non è prevista l'immediata estinzione – e di solito non lo è – viene quindi indicato un termine entro cui la prestazione potrà comunque essere resa senza conseguenze negative per la parte in ritardo (e questo varierà a seconda dei casi e della natura della prestazione): decorso inutilmente tale termine, il rapporto di norma si estingue. Occorrerà quindi verificare anzitutto se le epidemie rientrano o meno tra gli eventi di forza maggiore specificamente individuati nella clausola (e in caso negativo, se possano esservi comunque ricondotte per via interpretativa): e quindi attenersi alla disciplina ivi stabilita.

NB: per i contratti sottoscritti quando già si conoscevano la portata e gli effetti dell'epidemia – e, a maggior ragione, per quelli ancora da sottoscrivere – è da valutare attentamente se l'epidemia da COVID-19 mantenga i requisiti della straordinarietà ed imprevedibilità, essenziali ai fini del ricorso alla forza maggiore (così come agli istituti dell'impossibilità sopravvenuta e dell'eccessiva onerosità).

Contrattualistica commerciale

Materie prime, manodopera e valuta

L'epidemia in corso può avere effetti a catena nella *supply chain*, impedendo la prestazione dei subfornitori ancor prima di quella dei fornitori: è pertanto indispensabile gestire attentamente i rapporti contrattuali a monte ed a valle per scongiurare conseguenze negative derivanti da inadempimenti altrui, per quanto giustificati.

L'epidemia in corso può altresì incidere sul costo delle materie prime e della mano d'opera, così come sul corso della valuta. In assenza di espresse previsioni contrattuali e/o di legge (ad esempio, per gli appalti vi sono norme codicistiche specifiche), si può sempre far riferimento, ove ne sussistano i presupposti, alle disposizioni in tema di eccessiva onerosità. Cautelativamente, è buona prassi dotarsi – ove non fossero già previsti – di strumenti *ad hoc* che proteggano l'impresa, ad esempio, dalle oscillazioni valutarie; così come approvvigionarsi con anticipo – per quanto ragionevole – delle materie prime occorrenti alla propria produzione.

Consegna delle merci

Un aspetto più critico, in coincidenza di simili eventi, è forse quello legato alla consegna delle merci. È stato precisato che il divieto di spostamento – vigente su tutto il territorio – non si applica al transito e trasporto merci, che è quindi consentito in tutto il Paese. Ciò non esclude che possano comunque sorgere disagi, sia sul territorio nazionale (per proteste dei trasportatori) sia al confine (per misure di restrizione all'ingresso adottate da Paesi confinanti).

Contrattualistica commerciale

NB: Con Protocollo condiviso tra le parti sociali è stato disposto, quanto al trasporto: a) per l'accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza; b) se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro; c) per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati; d) ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.

Per la consegna delle merci – ed i connessi costi, rischi e responsabilità – i contratti fanno spesso rinvio ai c.d. INCOTERMS. Per i contratti in essere occorrerà quindi verificare quali riflessi la scelta operata possa avere nell'allocazione dei sopradetti rischi: mentre per quei contratti in corso di negoziazione, le modalità di consegna ed i rischi connessi – inclusa la possibilità che il trasporto merci diventi comunque particolarmente difficoltoso in certe aree del Paese e, ancor più, oltre confine – necessiteranno di essere valutati ancor più attentamente.

Pagamenti

In periodi d'incertezza, quale quello che stiamo vivendo, non sorprenderebbe se i pagamenti avessero a soffrire ritardi abnormi. In assenza di un effettivo impedimento – non si ha notizia al momento di ricadute sul sistema dei pagamenti – non v'è dubbio che troveranno applicazione quelle previsioni – legislative e contrattuali – che disciplinano, appunto, i ritardi nei pagamenti. Per il fornitore, il ricorso a metodi di pagamento garantiti/assicurati è ovviamente da privilegiarsi, a maggior ragione in questo momento, anche se più onerosi.

NB: va segnalato che per i finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese erogati al 31 gennaio 2020 l'ABI e le Associazioni d'impresa hanno previsto la possibilità di richiedere una moratoria fino ad un anno.

Contrattualistica commerciale

Contenziosi

L'esperienza di questi giorni insegna come neppure il sistema giudiziario sia indenne da ripercussioni in caso di epidemia: i tribunali sono infatti luoghi affollati in cui il contagio può avvenire più facilmente.

NB: sono state rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 tutte le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, ferma la possibilità per i capi degli uffici giudiziari – per il periodo dal 16 aprile al 30 giugno 2020 – di adottare le misure organizzative necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone (ivi incluso il rinvio delle udienze a data successiva al 31 maggio 2020). Analoghe misure sono state adottate per i procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa.

L'attività imprenditoriale è, per contro, connaturatamente propensa ad una soluzione rapida delle controversie commerciali. Con l'accordo espresso delle parti (manifestato anche successivamente alla conclusione del contratto), si può cogliere l'occasione per ricorrere a procedure alternative di risoluzione delle controversie (quali arbitrati e mediazioni), solitamente molto più rapide.

Rinegoziazione

L'epidemia in corso e le imprevedibili ricadute (negative) che questa può avere sui contratti in essere rappresenta, per le parti, un'inaspettata opportunità per rinegoziare i termini e le condizioni del loro rapporto contrattuale: in tale sede, oltre ad eliminare eventuali squilibri contrattuali che dovessero essere sorti anche per effetto dell'epidemia, le parti potrebbero disciplinare con maggiore chiarezza quelle clausole che abbiano dato luogo a divergenze interpretative e/o comunque che siano risultate inadeguate a disciplinare gli effetti del COVID-19 sul contratto.

Appalti pubblici e privati: *focus* su edilizia

Ricadute del COVID-19

In assenza di norme straordinarie, l'impresa operante nel settore degli appalti è costretta a gestire direttamente, anche quale datore di lavoro, l'esecuzione dei contratti durante l'emergenza, interfacciandosi con il coordinatore per la sicurezza, il responsabile unico del procedimento o il committente e il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione.

L'appaltatore può chiedere la sospensione dell'esecuzione del contratto al direttore dei lavori o al responsabile dell'esecuzione in considerazione delle imprevedibili circostanze speciali che ne impediscono l'esecuzione oppure al responsabile unico del procedimento o al committente per le ragioni di necessità o di pubblico interesse derivanti dall'emergenza in corso.

Resta ferma anche la possibilità di chiedere la proroga del termine contrattualmente previsto per l'ultimazione delle prestazioni in virtù delle cause di forza maggiore e, comunque, delle cause imprevedibili che sono sopravvenute per l'epidemia.

In tutte le ipotesi previste risulta necessaria la redazione di un verbale in cui si dia atto della richiesta e della conseguente decisione.

NB: ANCE ha fornito indicazioni operative per le imprese associate, che contengono, quindi, utili indirizzi per il settore dell'edilizia sia pubblico sia privato.

Nello specifico, si forniscono indicazioni per evitare conseguenze negative derivanti dall'epidemia rispetto sia agli obblighi contrattuali sia alla gestione delle procedure edilizie.

Aspetti fiscali

Ricadute del COVID-19

Sul piano tributario, gli interventi normativi hanno riguardato principalmente lo spostamento di scadenze fiscali per versamenti ed adempimenti diversi; l'introduzione di talune agevolazioni nella forma di esenzioni o crediti d'imposta; la sospensione di termini per lo svolgimento delle attività dell'amministrazione finanziaria; la sospensione di termini del contenzioso tributario.

Scadenze

| Adempimento | Scadenze 2020 (ante modifica) | Scadenze 2020 (post modifica) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Comunicazioni enti esterni (banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asili nido, veterinari, ecc., salvo l'invio dei dati delle spese sanitarie al sistema Tessera Sanitaria) | 28 febbraio | 31 marzo |
| Trasmissione telematica Certificazione Unica all'Agenzia | 7 marzo | 31 marzo |
| Messa a disposizione della dichiarazione precompilata | 15 aprile | 5 maggio |
| Termine di presentazione del modello 730 precompilato | 23 luglio | 30 settembre |
| Termine per tutti gli adempimenti fiscali diversi dai versamenti (ad esempio, dichiarazione annuale IVA) | 8 marzo – 31 maggio | 30 giugno |

Aspetti fiscali

Scadenze

| Adempimento | Scadenze 2020 (ante modifica) | Scadenze 2020 (post modifica) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Termini per i versamenti IVA e ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilati e per i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria a prescindere dal fatturato per imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator, nonché soggetti che gestiscono attività di ristorazione, sportive, ludiche, culturali, educative e di trasporto | 2 marzo | 31 maggio |
| Termini per i versamenti IVA e ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilati e per i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria per i soggetti con compensi o ricavi inferiori a 2 milioni di Euro nel 2019 * | 8 marzo – 31 marzo | 31 maggio |
| Termini per versamenti nei confronti della PA, inclusi contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria per i soggetti con compensi o ricavi superiori a 2 milioni di Euro nel 2019 | 16 marzo | 20 marzo |
| Termini dei versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli atti di accertamento esecutivi, dalle ingiunzioni fiscali emesse dagli enti locali, dagli atti della riscossione emessi dall'INPS, etc. | 8 marzo – 31 maggio | 30 giugno |

* Questa proroga si applica senza limiti di ricavi o compensi ai soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza

Aspetti fiscali

| Scadenze | Adempimento | Scadenze 2020 (ante modifica) | Scadenze 2020 (post modifica) |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| | Termine dei versamenti delle rate della «ROTTAMAZIONE TER» | 28 febbraio | 31 maggio |
| | Termine dei versamenti della rate del cd «SALDO E STRALCIO» | 31 marzo | 31 maggio |
| | Ritenute su compensi percepiti dal 17 marzo al 31 marzo 2020 da soggetti con ricavi o compensi non superiori a Euro 400.000 nel 2019 e che nel mese di febbraio 2020 non abbiano sostenuto spese per lavoro dipendente, possono essere versate direttamente dal sostituto | aprile | 31 maggio |
| | Versamento di diritti doganali a pagamento differito per importatori abituali o per autorizzazione dell'autorità doganale | La scadenza differita è ulteriormente prorogata di 30 giorni | |
| | Termine versamenti PREU e canone concessorio (<i>Slots, Video Lottery Terminals</i>) | aprile | 29 maggio |

NB: Anche gli adempimenti e i versamenti tributari in scadenza tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020 per i residenti nei comuni di Lombardia e Veneto rientranti nella iniziale «zona rossa» dovranno essere effettuati entro il 31 maggio 2020 (e non più entro il 30 aprile 2020).

Aspetti fiscali

Agevolazioni: credito d'imposta per cessione crediti deteriorati

In caso di cessione non infragruppo di crediti rimasti insoluti dopo oltre 90 giorni dal termine originario di pagamento, è riconosciuto su opzione un credito d'imposta pari alle imposte differite relative alle perdite fino al 20% del valore nominale dei crediti ceduti. Ai fini del calcolo possono essere considerati i crediti ceduti di valore nominale complessivo non eccedente, a livello di gruppo, 2 miliardi di Euro.

Agevolazioni: esenzione IRPEF per erogazioni *una tantum*

E' esente da IRPEF l'indennità *una tantum* di Euro 600 riconosciuta per il mese di marzo 2020 a talune categorie di lavoratori (professionisti non iscritti in ordini professionali, lavoratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria, lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore agricolo, lavoratori dello spettacolo)*.

E' esente da IRPEF il premio *una tantum* di Euro 100 riconosciuto per il mese di marzo 2020, pro-quota rispetto al numero di giorni da lavoro svolto presso la sede di lavoro, ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo annuo non superiore ad Euro 40.000*.

Agevolazioni: credito d'imposta

Sanificazione degli ambienti di lavoro: credito d'imposta del 50% delle spese sostenute fino ad un massimo di Euro 20.000 da imprese, artisti e professionisti.

Canone di locazione per immobili C/1: credito d'imposta del 60% delle spese sostenute per il canone del mese di marzo 2020 dalle sole imprese.

NB: * cfr. anche nella parte «Svolgimento dell'attività lavorativa».

Aspetti fiscali

Agevolazioni: donazioni contro COVID-19

E' riconosciuta a persone fisiche ed enti non commerciali una detrazione del 30% per donazioni fino ad Euro 30.000 effettuate a favore di Stato, enti territoriali, enti o istituzioni pubbliche e associazioni riconosciute no profit per finanziare iniziative di contenimento e contrasto del COVID-19.

Per le imprese le donazioni aventi le medesime finalità sono deducibili da IRES e da IRAP senza limiti di importo se effettuate per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti individuati con decreti prefettizi a livello provinciale. Tali donazioni non sono soggette ad imposta di donazione.

Agevolazioni: credito d'imposta per investimenti pubblicitari sulla stampa

Per l'anno 2020 il credito d'imposta per investimenti pubblicitari sulla stampa quotidiana e periodica è innalzato al 30% del valore degli investimenti effettuati non eccedenti nel massimo a 60 milioni annui.

Agevolazioni: trasporto marittimo

Fino al 30 aprile 2020 non è applicata la tassa di ancoraggio.

NB: pur se di natura non tributaria, si segnala il differimento al 31 dicembre 2020 del pagamento di canoni e diritti connessi alle operazioni portuali effettuate fino al 31 luglio 2020.

Aspetti fiscali

Attività di controllo, accertamento e riscossione di tutti gli Enti impositori

Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso svolte da tutti gli Enti impositori.

Sono altresì sospesi i termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione posti dalla normativa ordinaria all'attività degli Enti impositori. Tali termini, quando riferiti agli Enti impositori ed in scadenza nel 2020 risultano prorogati ex lege di 2 anni (es. accertamenti tributari per dichiarazioni presentate per il periodo d'imposta 2015).

Interpelli

Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 anche i termini previsti per le risposte dell'Amministrazione finanziaria alle istanze di interpello, e per la regolarizzazione delle istanze di interpello proposte da imprese che intendono effettuare nuovi investimenti nel territorio dello Stato.

Attività di sportello dell'Agenzia delle Entrate

A partire dal 10 marzo presso gli Uffici territoriali e gli Uffici provinciali dell'Agenzia delle Entrate è possibile unicamente consegnare documenti e richiedere servizi per la successiva lavorazione in back-office.

Precontenzioso e strumenti deflattivi del contenzioso

Tutti gli adempimenti tributari diversi da versamenti e ritenute fiscali alla fonte che scadono nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020 potranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni. La disposizione dovrebbe riguardare anche i termini per presentare osservazioni ai Processi Verbali di Constatazione (PVC) e quelli per rispondere a questionari, richieste di chiarimenti, ordini di esibizione documenti ed altre forme di esercizio dei poteri già esercitati dall'amministrazione finanziaria in sede di controllo prima della sospensione dell'attività.

Aspetti fiscali

Precontenzioso e strumenti deflattivi del contenzioso

Il differimento potrebbe non riguardare i termini per la regolarizzazione di violazioni tributarie mediante ravvedimento operoso che, per essere efficace, richiede il versamento delle imposte omesse e delle sanzioni ridotte nei termini di legge.

Contenzioso tributario

Sono sospese per il periodo dal 9 marzo al 15 aprile incluso tutte le udienze e tutti i termini per il compimento di atti nei procedimenti tributari in corso o di atti introduttivi di procedimenti tributari.

Sono quindi sospesi i termini (60gg) per gli atti introduttivi del contenzioso tributario in primo grado (ricorsi presso le Commissioni Tributarie Provinciali avverso gli atti la cui impugnabilità è prevista dalla legge, es. avvisi di accertamento o di liquidazione; cartelle di pagamento non precedute da una valida notifica di un avviso di accertamento, etc.); quelli (90gg) previsti per il reclamo/mediazione nelle liti fiscali di valore fino a Euro 50.000, per controdeduzioni, memorie, deposito documenti, istanze (es. di trattazione o di rinvio) e per tutti gli atti dei procedimenti di impugnazione, quali appelli, appelli incidentali, ricorsi principali e incidentali e controricorsi per cassazione, ricorsi per revocazione e ricorsi per riassunzione.

I termini che avrebbero iniziato a decorrere nel periodo dal 9 marzo al 15 aprile incluso iniziano a decorrere dal 16 aprile 2020.

Misure a sostegno delle imprese

Manovra COVID *ter*

- Per la gestione dell'emergenza COVID-19, e fino al termine dello stato di emergenza, è consentito produrre mascherine chirurgiche in deroga alle vigenti norme. Inoltre, Invitalia è autorizzata ad erogare finanziamenti agevolati o contributi a fondo perduto alle imprese produttrici di dispositivi medici e di protezione individuale.
- Le PMI potranno avvalersi di misure di sostegno finanziario dello Stato, fino al 33% dei prestiti erogati: a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020; b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni; c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
- In favore delle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata a concedere liquidità, anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, tramite banche e altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito. La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. fino ad un massimo dell'ottanta per cento dell'esposizione assunta.

Misure a sostegno delle imprese

- Per 9 mesi dal provvedimento, lo stato fornisce una garanzia per prestiti fino a 5 milioni di euro volta a investimenti e ristrutturazioni di situazioni debitorie, nel rispetto delle garanzie e dei limiti previsti dal provvedimento stesso.
- Qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, può trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti.
- Viene istituito un fondo da ripartire per la promozione integrata presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al fine di potenziare gli strumenti di promozione e di sostegno all'internazionalizzazione delle varie componenti del sistema Paese, tra i quali il piano straordinario di sostegno al made in Italy realizzato tramite l'ICE.

Manovra COVID *bis*

- Incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.
- Incremento di 350 milioni di euro dei fondi destinati al sostegno delle imprese esportatrici.
- Istituzione di un fondo rotativo per la concessione di mutui a tasso zero per le imprese agricole in difficoltà.
- Differimento (al 15/02/2021) dei termini per l'obbligo di segnalazione (c.d. "procedimento di allerta") gravante sugli organi di controllo interno e sui revisori contabili.
- Per le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, sospensione fino al 30 aprile del versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali.

Misure a sostegno delle imprese

Manovra COVID (*ex zona rossa*)

- Per 12 mesi, garanzia della priorità della concessione del credito alle imprese operanti nella “zona rossa”.
- Sospensione dei versamenti in scadenza nel periodo compreso dal 23 febbraio al 30 aprile (es. cartelle di pagamento, avvisi di addebito, atti di accertamento esecutivi), fino al 31/05/2020.
- Sospensione del pagamento delle bollette di acqua, gas ed energia elettrica, fino al 30 aprile.
- Sospensione del versamento, per 12 mesi, dei ratei dei mutui agevolati concessi da Invitalia alle imprese.
- Estensione della sospensione dei termini per adempimenti e pagamenti anche ai contribuenti che risiedono al di fuori della “zona rossa” ma si avvalgono di intermediari che vi sono ubicati.
- Proroga dei termini per la comunicazione dei dati necessari alla predisposizione della dichiarazione dei redditi pre-compilata.
- Previsione di norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e cassa integrazione salariale in deroga.
- Sospensione del pagamento dei diritti camerali.

Autori



Gianmatteo Nunziante

g.nunziante@nmlex.it



Loredana Rondelli

l.rondelli@nmlex.it



Otello Emanuele

o.emanuele@nmlex.it



Claudio Giordano

c.giordano@nmlex.it

Questo documento, elaborato da Nunziante Magrone Studio Legale Associato sulla base della normativa vigente e delle informazioni disponibili alla data di redazione, ha carattere generale e finalità esclusivamente informativa. Per tale motivo le considerazioni espresse potrebbero variare con riferimento a casi specifici, per la cui valutazione vi invitiamo a contattare il nostro studio.

www.nunziantemagrone.it